

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3339 del 27/06/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SOC. AGRICOLA TENUTA MARA S.r.l. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), VIA CA' BACCHINO N. 1665 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE VINO E ATTIVITÀ RICETTIVA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA CA' BACCHINO N. 1665 - MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3456 del 27/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette GIUGNO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **SOC. AGRICOLA TENUTA MARA S.r.l.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), VIA CA' BACCHINO N. 1665 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE VINO E ATTIVITÀ RICETTIVA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA CA' BACCHINO N. 1665 – MODIFICA SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Valconca in data 30/06/2016 successivamente integrata ai fini della procedibilità in data 09/12/2016 - assunta al PG di ARPAE con prot. n. 5121 del 15/07/2016 e prot. n. 9597 del 20/12/2016 (pratica ARPAE n. 22365/2016) successivamente integrata in data 08/06/2017 e in data 20/06/2017, dalla Ditta Soc. Agr. TENUTA MARA S.r.l. (C.F./P.IVA 03719300406), avente sede legale in San Clemente (RN) e impianto in San Clemente (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di produzione vino e attività ricettiva agrituristica (8 posti);

DATO ATTO che trattasi di istanza di modifica sostanziale di precedente AUA rilasciata dalla Provincia di Rimini n. 832 del 30/04/2014, che prevede, rispetto alla situazione in precedenza autorizzata l'incremento del carico in abitanti equivalenti;

RICHIAMATA la Relazione tecnica rilasciata in ambito AUA - DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpa di Rimini di prot. n. 1992 in data 03/03/2017 che esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in oggetto;

ACQUISITE le comunicazioni trasmesse dal comune di San Clemente di prot. n. 2309 del 03/04/2017 e prot. n. 4476 del 09/06/2017, registrate al protocollo di Arpae con n. 3069 in data 04/04/2017 e con n. 5571 in data 16/06/2017 con le quali si esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA per quanto attiene l'impatto acustico dell'attività di agriturismo e parere favorevole al rilascio dell'AUA per quanto attiene l'impatto acustico dell'attività cantina di vinificazione;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Soc. Agr. TENUTA MARA S.r.l., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Titolare della Ditta Soc. Agr. TENUTA MARA S.r.l., avente sede legale in Comune di San Clemente (RN), via Cà Bacchino n. 1665 (C.F./P.IVA 03719300406) per l'esercizio dell'**attività di produzione vino e attività ricettiva** nell'impianto sito in Comune di San Clemente (RN), via Cà Bacchino n. 1665, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in fognatura;
 - per quanto riguarda l'impatto acustico la condizione/prescrizione *"che le eventuali manifestazioni o eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti di emissione sonora assoluta e differenziale previsti dal DPCM 14/11/1997 per le aree classificate in classe III (di tipo misto). In caso di diverse condizioni che portino ad un aumento di tali limiti, dovrà essere presentata la necessaria documentazione relativa all'impatto acustico"* impartita del Comune di San Clemente con la nota di prot. 2903 in data 03/04/2017 richiamata in premessa;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, **almeno 6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dalla Sezione provinciale di Rimini;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE – Sezione provinciale, all'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Clemente, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Il presente atto revoca il precedente Provvedimento AUA n. 832 del 30/04/2014 rilasciato dalla Provincia di Rimini;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Condizioni

- la società svolge attività ricettiva (resort) e di produzione e cantina di vinificazione;
- è presente uno scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante in corpo idrico superficiale (bacino torrente Conca) avente coordinate nel sistema di riferimento Gauss Boaga est 4865480 Nord e 2329171 Est;
- trattasi di istanza di modifica sostanziale di precedente AUA rilasciata dalla Provincia di Rimini n. 832 del 30/04/2014, che prevede, rispetto alla situazione in precedenza autorizzata l'incremento del carico in abitanti equivalenti da 32 a 36 (in ragione dell'allacciamento della casa dell'imprenditore agricolo, dell'allacciamento degli scarichi di piscina e a fronte di una riduzione degli scarichi relativi agli alloggi del resort da 12 a.e. a 8) con conseguente ampliamento del bacino di fitodepurazione di 16 m² (da 128 m² a 144 m²);
- il sistema complessivo di scarico pertanto è progettato a servizio di un'utenza massima di 36 abitanti equivalenti;
- all'impianto di trattamento saranno convogliati indistintamente i reflui industriali assimilabili ai domestici, provenienti dalle fasi di lavorazione della cantina (assimilabili ai sensi dell'art. 101 co. 7, lett. c) del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i.), i reflui provenienti dal controlavaggio dei filtri e ricambio acqua della piscina (domestici per definizione in quanto relativi ad attività a supporto di quella principale costituita dall'agriturismo) nonché le acque reflue domestiche;
- il sistema di trattamento sarà costituito da degrassatore – Imhoff – fitodepurazione a flusso verticale;
- il trattamento primario, garantito da tre fosse tipo Imhoff e da una vasca tricamerale specifica per i reflui industriali della cantina e della piscina, copre la potenzialità di trattamento richiesta;
- nello specifico l'attuale impianto di smaltimento delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche include:
 - 1) fabbricato di civile abitazione denominato C dimensionato per 6 a.e. (i trattamenti previsti sono degrassatore in uscita dalla cucina e vasca imhoff dimensionata per 7 a.e.);
 - 2) fabbricato ad uso ricovero attrezzi denominato E dimensionato per 2 a.e. (i trattamenti previsti sono vasca imhoff a servizio dei bagni dimensionata per 5 a.e.);
 - 3) fabbricato ad uso resort (8 a.e.) con Spa e piscina (4 a.e.), denominato B;
 - 4) fabbricato ad uso cantina denominato A comprensivo di acque di lavorazione (13 a.e.) e scarichi domestici (3 a.e.).I trattamenti previsti per i fabbricati A e B sono costituiti da vasca tricamerale a servizio delle acque di lavorazione della cantina e delle acque provenienti dal contro lavaggio dei filtri e ricambio acqua della piscina, più una vasca imhoff a servizio dei bagni della cantina, della spa e del resort, dimensionata per 20 a.e.,
- Le acque parzialmente depurate in uscita dalle 3 vasche imhoff e dalla vasca tricamerale (inviate giornalmente con volume costante), andranno ad alimentare un bacino di fitodepurazione a flusso verticale con pozzetto di ricircolo della dimensione di 144 m² (dimensionato per 36 a.e.), prevedendo 4 m²/a.e., per scaricare poi in fosso campestre di proprietà successivamente al previsto pozzetto di campionamento;
- il bacino di fitodepurazione, come rappresentato nella documentazione tecnica, rispetta le caratteristiche costruttive di cui agli indirizzi applicativi della Delibera di G.R. 1053/2003;
- in relazione al corpo ricettore con portata idrica pressoché nulla per gran parte dell'anno, si ritiene opportuno prescrivere i valori limite allo scarico previsti per gli scarichi > di 50 a.e. di cui alla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03, a tutela del corpo idrico ricettore;
- le acque bianche dei fabbricati A e B vengono fatte convogliare ad un laghetto artificiale di proprietà.

Prescrizioni

- a. l'impianto di trattamento è autorizzato a trattare un carico fino a 36 abitanti equivalenti;
- b. lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione previsti per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità >50 abitanti equivalenti, indicati alla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/2003;
- c. per quanto attiene al bacino di fitodepurazione: attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui lo scarico è inserito si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui; si dovrà provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione al fine di mantenere le funzioni depurative delle piante; dovranno essere adottati accorgimenti necessari al fine di impedire che eventuali scorrimenti delle acque superficiali, introducendosi nel letto assorbente, ne possano pregiudicare l'efficienza;
- d. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente, in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006; nello specifico, il pozzetto di campionamento dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, dovrà avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita dovrà essere posizionata almeno 20 cm più in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire agevolmente le operazioni di campionamento;
- e. il titolare dello scarico dovrà garantire la funzionalità degli impianti attraverso un programma ordinario di manutenzione del sistema complessivo di scarico. Almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia delle vasche tipo Imhoff, della vasca tricamerale e del degrassatore;
- f. le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dalle operazioni di pulizia, operati da una ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni;
- g. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.